



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 17.28.1/2019

Al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio – Area funzionale Ambiente
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la provincia di Cosenza
sabap-cal@pec.cultura.gov.it

Alla Società ANAS S.p.a.
anas@postacert.stradeanas.it

Oggetto: [ID: 8726] Autostrada A2 del Mediterraneo. Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400-173+900. Macrolotto 3, parte 2, stralcio 2. Nuovo svincolo di Mormanno in località San Pietro.
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006
Proponente: Società ANAS S.p.a.
Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo";



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

X

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l'art. 25 rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e il successivo DPCM del 14/02/2022 "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati";

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;



VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”;

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.a., con nota del 27/07/2022 perfezionata con nota del 20/09/2022 ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 acquisita dalla DG-ABAP con prot. n. 34861 del 27/09/2022;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 117110 del 26/09/2022 la Direzione Generale valutazioni ambientali - Divisione V dell'allora Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza, acquisita dal MiC - DG ABAP con prot. n. 34861 del 27/09/2022;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 35082 del 28/09/2022, la Direzione Generale ABAP ha richiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto;

CONSIDERATA la nota prot. n. 5423 del 05/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 39682 del 07/11/2022, con cui la Soprintendenza medesima ha formulato il proprio parere di competenza che di seguito si riporta:

“ESAMINATA la documentazione consultabile e scaricabile dal sito web del Ministero della Transizione Ecologica;

PRESO ATTO che l'intervento di che trattasi consiste, essenzialmente, nell'inserimento sul tratto di autostrada A2 del “Mediterraneo”, dal Km 153+400 al Km 173+900, di due svincoli uno a nord (ingresso direzione sud e uscita provenienze da nord, ingresso direzione nord), l'altro a Sud (uscita provenienza da sud), oltre alle aree legate alla cantierizzazione;



VISTE le Circolari dell'allora DG PBAAC n. 5 del 19.03.2010 e quella della SS-PNRR n. 11/2022 dell'08.03.2022;

questa Soprintendenza comunica, di seguito, le valutazioni di competenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. *indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:*

Gli interventi di cui trattasi non interferiscono con aree sottoposte a provvedimenti espressi di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

1.1.b. *indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:*

Gli interventi ricadono in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 c. 1, con particolare riguardo alla lett. f), – Parco Nazionale del Pollino – e alla lett. b) - è compreso nella fascia di rispetto di 300 mt relativa al Lago del Pantano.

1.1.c. *indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):*

Per ciò che concerne la pianificazione paesaggistica, il territorio calabrese è attualmente sprovvisto di Piano Paesaggistico mentre è regolamentato, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, da un Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico. Quest'ultimo è stato approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016.

1.1.d. *norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:*

Il QTRP della Regione Calabria, oltre a contenere un approfondito Quadro Conoscitivo del territorio regionale (fondamentale sia per la comprensione di valori e peculiarità delle diverse componenti del sistema-paesaggio locale che per l'integrazione delle molteplici disposizioni di tutela), fornisce specifici indirizzi per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio, prescrivendo anche misure di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela paesaggistica. In particolare, tenuto conto degli ambiti territoriali interessati dall'intervento, appare opportuno richiamare integralmente le disposizioni, gli indirizzi e le direttive contenuti nell'art. 10 La montagna: riqualificazione e valorizzazione dei territori agricoli, boschivi, dei centri montani storici e degli insediamenti rurali;

1.1.e. *indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:*

Nell'area di intervento si segnala anche, oltre l'Area Protetta "Parco Nazionale del Pollino" (EUAP0008), la Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Pollino e Orsomarso" (cod. IT9310303) e l'area panoramica la Montagnola (D.M. 14 aprile 1967 – Legge 1497/39).

Inoltre, la zona d'intervento confina con un'area tutelata ope legis ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. g) del D.Lgs 42/2004 e con la fascia di rispetto (art. 142 c. 1 lett. c)) del torrente Battendiero.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

Nell'ambito territoriale all'interno del quale si situano le opere di cui trattasi, si individua la presenza della chiesa di S. Maria delle Grazie o di S. Filomena sottoposta a tutela mediante provvedimento espresso – DDR 1140 del 30.4.2014 - ricadente nel centro storico di Mormanno (richiamato in quanto considerato limitrofo alle aree di intervento).

1.2.b. *beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):*

Non è possibile stabilire, nella sua totalità, la presenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Tuttavia, è possibile individuare nel centro storico di Mormanno una discreta densità di manufatti che rientrano nella fattispecie descritta nel combinato disposto dall'art. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

1.3. Beni archeologici

1.3.a. *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

Gli interventi in progetto non interferiscono con aree sottoposte alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., né sono presenti nelle immediate vicinanze di quelle interessate dal progetto in esame.

1.3.b. *Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):*

Non sembrano sussistere Beni archeologici tutelati *ope legis* nelle aree direttamente interessate dal progetto

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a *Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A. (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):*

Il contesto paesaggistico si contraddistingue per uno pseudo altopiano con una altimetria di montagna che raggiunge i 1000 mt e una elevata varietà: ad una edificazione rada con piccoli manufatti rurali, un terreno sfruttato dal punto di vista agrario a seminativo e a pascolo, la presenza di boschi, si contrappongono la coltivazione di una cava e una limitata area industriale posta in prossimità del semisvincolo sud.

Inoltre, basando sulla documentazione prodotta, si possono riconoscere ambiti paesaggistici ascrivibili alle praterie, disposte ai margini di boschi, per esempio l'area per cui si propone la realizzazione del semisvincolo sud, con assenza di alberi e da cui spiccano e dominano rilievi montuosi.

Il principale impatto sul paesaggio delle opere previste è sicuramente di carattere visivo, in quanto introduce elementi antropici estranei al contesto "naturalistico". Più nello specifico, nelle aree connotate da praterie o da seminativi dove ovviamente la visibilità è maggiore, la forma e i colori imposti dalla sede viaria risultano fortemente estranei alla suscettività dei luoghi.

Inoltre, nonostante le movimentazioni di terreno siano limitate, l'inserimento delle opere potrebbe realizzare, seppure modeste, alterazioni dell'andamento orografico esistente.

Il disordine derivante dalle aree degradate della cava e, in minor misura, dell'area industriale, che fa da contraltare alle notevoli valenze paesaggistiche presenti nell'ambito in esame, presuppone la necessità che la progettazione in esame sia pensata quale elemento di cucitura, evitando l'inserimento di ulteriori segni di frammentazione e alterazione del contesto.

La cantierizzazione che prevede l'installazione di un cantiere principale, microaree di cantiere e le piste utili per raggiungere i vari siti, potrebbe determinare ulteriori impatti non immediatamente rilevabili in questa fase.

Pertanto, sulla base di quanto analizzato e constatato questa Soprintendenza ritiene, per quanto di competenza, di potere esprimere parere favorevole di massima all'intervento con le seguenti prescrizioni:

-nella progettazione esecutiva, specie per gli ambiti paesaggistici sopra menzionati (praterie/seminativi) dove l'impatto potrebbe essere notevole, necessita una maggiore ricerca di armonia con il paesaggio, per esempio, se conforme a quanto disposto dal codice della strada, impiegando bitume con matrice ed inerti di tonalità "terra". Inoltre, si ritiene la forma di mitigazione proposta – la piantumazione di alberi, ancorché di tipo autoctono – essa stessa, per la sua estraneità rispetto alle aree prive di alberature, elemento che contribuisce all'impatto negativo sul paesaggio.

-Il muro di sottoscarpa in prossimità del semisvincolo sud di altezza circa 7 metri sia suddiviso in due elementi, inframmezzati da vegetazione, in modo da conformarsi a una sistemazione a gradoni;

-Per quanto riguarda il semisvincolo nord, i gabbioni del muro siano rinverditi.



2.1.b indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

2.1.c attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione:

La relazione paesaggistica inclusa negli elaborati è conforme a quanto disposto dal DPCM 12.12.2005.

2.2. Beni architettonici

2.2.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Considerata la distanza dei Beni architettonici dall'area d'intervento si ritiene che non risultano con questi particolari interazioni.

2.3. Beni archeologici

2.3.a Verifica che i progetti sottoposti alle norme dettate del D. Lgs. 50/2016 siano corredati dalla documentazione di analisi richiesta dall'art. 25 del citato D. Lgs.

Richiamato l'art. 23, comma 1, lettera g-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che in merito alla presentazione dell'istanza di VIA prevede venga trasmesso "l'atto del competente soprintendente del Ministero della Cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nel rilevarne l'assenza tra la documentazione consultabile sul web del Ministero della Transizione Ecologica, questa Soprintendenza comunica quanto segue.

L'opera in parola è stata sottoposta alle valutazioni della Scrivente per quanto attiene alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 con nota recante prot. CDG-0102310-P del 19.02.2020, acquisita agli atti dell'allora Soprintendenza ABAP per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Crotone con prot. n. 2205-A del 02.03.2020. A seguito della trasmissione di documentazione progettuale (recante prot. recanti protocollo 298070 del 16.06.2020, acquisiti agli atti con prot. n. 742-A del 18.06.2020), considerato che il tracciato dell'Autostrada A2 del Mediterraneo è stata interessata da lavori di ammodernamento e adeguamento (per i quali l'allora MiBACT ha espresso parere favorevole con nota prot. 14899 del 16.06.2020), sulla base delle valutazioni espresse nella documentazione relativa alla Verifica preventiva dell'Interesse archeologico comprendenti le risultanze archeologiche degli interventi relativi ai lavori di ammodernamento suindicati, questo ufficio non ravvisando motivi ostativi alla realizzazione dell'opera ha dettato prescrizioni con nota prot. 1386-P del 20.07.2020 (che si allega), conseguentemente non sottoponendo gli interventi a verifica preventiva dell'interesse archeologico. Alla luce delle suddette prescrizioni sono stati trasmessi, con nota prot. 668121 del 14/12/2020 e assunte agli atti con prot. 5504-A del 16.12.2020, gli esiti (negativi) delle indagini geognostiche svolte anche con sorveglianza archeologica.

Pertanto secondo quanto sopra premesso e riportato, considerato che, in generale, il comprensorio territoriale in esame presenta una capillare distribuzione di siti attestati senza soluzione di continuità dall'epoca preistorica fino a quella medievale, questa Soprintendenza ritiene, per quanto di competenza, che la realizzazione delle opere in progetto sia compatibile con la tutela archeologica dell'area, esprimendo parere favorevole di massima, previo rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per evitare danni eventuali al patrimonio archeologico dello Stato, che potrebbero derivare dal rinvenimento di Beni archeologici, tutte le attività di movimento terra dovranno avvenire alla presenza continua di o più professionisti archeologi, di comprovata esperienza e con Dottorato o Specializzazione, durante tutte le operazioni di scavo e movimento terra, in base ai fronti di scavo aperti in contemporanea.

In caso di rinvenimenti (stratigrafie e/o strutture antiche) sarà cura della committenza segnalarli tempestivamente a questa Soprintendenza che valuterà i necessari provvedimenti di tutela, previsti dal D. Lgs. 42/2004. Questo Ufficio detterà le ulteriori eventuali prescrizioni necessarie alla tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi che potranno comportare anche eventuali approfondimenti, ampliamenti di indagini e/o varianti tecniche rispetto all'intervento previsto.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Il posizionamento e la georeferenziazione di quanto emerso sarà effettuato da parte di un tecnico con comprovata esperienza nel rilievo archeologico e nella documentazione grafica ovvero dallo stesso archeologo incaricato, se in possesso dei medesimi requisiti. Inoltre, sulla base della tipologia dei contesti archeologici oggetto di rinvenimento, i professionisti archeologi ed i rilevatori dovranno essere affiancati da ulteriori figure specializzate, quali l'antropologo, il paleobotanico, paleontologo, ecc.

Il professionista archeologo incaricato dovrà redigere la dovuta documentazione scientifica (giornale degli scavi, schede US e USM, relazione archeologica, documentazione fotografica, eventuali elenchi dei materiali e/o delle cassette) anche in caso di esito negativo delle indagini archeologiche.

Circa le modalità della documentazione, una copia della quale dovrà essere trasmessa a questo ufficio per il tramite della committenza entro 30 giorni dalla fine dei lavori, il professionista designato potrà rapportarsi con il funzionario archeologo di zona, che detiene la direzione scientifica per la parte archeologica.

Il materiale archeologico eventualmente rinvenuto dovrà essere custodito a cura della committenza in appositi locali di deposito e, alla chiusura dei lavori, una volta lavato, dovrà essere consegnato a questa Soprintendenza, previa autorizzazione al trasporto, in apposite e idonee cassette di plastica impilabili, fatta eccezione per quei reperti particolarmente significativi (ad es. frammenti di statue, iscrizioni, oggetti in metallo, e in genere tutto quanto rientrante nella definizione dei c.d. *small finds*), che dovranno essere segnalati e consegnati tempestivamente.

Si richiede, pertanto, di comunicare l'inizio dei lavori con congruo anticipo, così da concordare l'eventuale presenza del funzionario archeologo di zona all'avvio delle operazioni di scavo e di trasmettere contestualmente il *curriculum vitae* del professionista incaricato per le valutazioni di competenza".

CONSIDERATO inoltre il contributo istruttorio del **Servizio II** di questa Direzione generale, trasmesso con la nota prot. n. 40183 del 09/11/2022, nel quale in particolare si è evidenziato che:

"L'istanza di VIA per il progetto in esame è stata presentata dal Proponente il 28/07/2022, vale a dire in data successiva all'entrata in vigore del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, entrato in vigore il 18/05/2022 e convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, il quale ha modificato l'art. 23, c. 1 del D.Lgs. 152/2006, introducendo la let. g-ter), in forza della quale l'istanza di VIA è presentata trasmettendo, tra gli altri documenti, anche «l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»: come rilevato anche dalla SABAP-CAL, esso non risulta pubblicato sull'apposito portale web del MiTE.

Ciò premesso, si prende comunque atto che l'allora competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona, sulla base della documentazione prodromica prodotta, ha ritenuto di non dover attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, pur prescrivendo l'assistenza archeologica in corso d'opera, come comunicato al Proponente con nota prot. n. 1386 del 20/07/2020.

Pertanto, considerato anche che le ulteriori indagini geognostiche condotte nell'ambito della progettazione dal Proponente in regime di sorveglianza archeologica non hanno restituito elementi di interesse archeologico (come comunicato dal Proponente alla succitata Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona con nota prot. n. 668121 del 14/12/2020), visto il punto 5 delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, si concorda con la SABAP-CAL nel ritenere il progetto in esame compatibile con la tutela della componente ambientale del patrimonio archeologico, ferma restando la sottoposizione dei lavori alla sorveglianza archeologica in corso d'opera secondo le prescrizioni e le indicazioni contenute nel parere endoprocedimentale della SABAP-CAL del 04/11/2022 citato in premessa.

Si rammenta che, come specificato dal punto 5 delle summenzionate Linee guida di cui al D.P.C.M. 14/02/2022 sulla base di quanto previsto dall'art. 25, c. 6 del D.Lgs. 50/2016, «in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori» la Soprintendenza ha facoltà di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e, quindi, di richiedere l'esecuzione di saggi archeologici".


ESAMINATI gli elaborati del progetto definitivo ed in particolare i contenuti dello Studio d'Impatto ambientale pubblicati sul sito web dell'Autorità competente;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nell'ambito dell'adeguamento dell'Autostrada A2 Salerno – Reggio Calabria, dal Km 153+400 al Km 173+900, i cui lavori sono stati recentemente completati. I lavori di ammodernamento hanno elevato gli standard prestazionali rispetto al tracciato preesistente, non solo ampliandone la piattaforma stradale, ma anche riducendo la tortuosità causa di sinistri, e minimizzando gli effetti dinamici della guida attraverso l'inserimento di idonee curve di transizione. A integrazione quindi dell'adeguamento già realizzato si propone l'inserimento di due semisvincoli, uno a Nord con tre manovre (ingresso direzione sud e uscita provenienze da nord, ingresso direzione nord), l'altro a Sud (uscita provenienza da sud).

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente;

CONSIDERATO che con riferimento agli aspetti paesaggistici, come evidenziato dalla competente Soprintendenza, è emerso che:

- nelle aree connotate da praterie o da seminativi dove la visibilità è maggiore, la forma e i colori imposti dalla sede viaria risultano fortemente estranei alla suscettività dei luoghi.
- Il disordine derivante dalle aree degradate della cava e dell'area industriale, presuppone la necessità che la progettazione in esame sia pensata quale elemento di cucitura, evitando l'inserimento di ulteriori segni di frammentazione e alterazione del contesto.
- La cantierizzazione che prevede l'installazione di un cantiere principale, microaree di cantiere e piste per raggiungere i vari siti, potrebbe determinare ulteriori impatti non immediatamente rilevabili in questa fase.
- la mitigazione proposta con piantumazione di alberi, ancorché di tipo autoctono, per la sua estraneità rispetto alle aree prive di alberature, contribuisce all'impatto negativo sul paesaggio.



Rotatoria A-2_Stato post operam con gli interventi di mitigazione





Rampa 2-2 di uscita dalla carreggiata sud_Stato ante-operam



Rampa 2-2 di uscita dalla carreggiata sud_Stato post-operam



Rampa 2-2 di uscita dalla carreggiata sud_Stato post-operam con interventi di mitigazione

CONSIDERATO che con riferimento agli aspetti archeologici come evidenziato dalla competente Soprintendenza, è emerso che:

- L'opera è già stata sottoposta alle valutazioni della Soprintendenza competente per quanto attiene alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, considerato il contributo istruttorio del Servizio II della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA e la Relazione Paesaggistica;

QUESTA DIREZIONE GENERALE esprime

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

1) Per gli aspetti paesaggistici:

- a) La proposta progettuale dovrà essere approfondita in speciale riguardo all'armonizzazione delle opere con un contesto paesaggistico largamente connotato da praterie e seminativi; a questo proposito si dovrà valutare la possibilità di impiegare bitume con matrice ed inerti di tonalità 'terra', comunque in conformità a quanto disposto dal codice della strada, ricercando inoltre ipotesi di mitigazione diverse dalla piantumazione di alberi, ancorché di tipo autoctono, che rispettino il carattere delle aree 'aperte'.

Ambito di applicazione: Componenti ambientali/paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

- b) La proposta progettuale dovrà essere approfondita in specifico riguardo alla cantierizzazione che, prevedendo l'installazione di un cantiere principale, microaree di cantiere e le piste utili per raggiungere i vari siti, potrebbe determinare ulteriori impatti non immediatamente rilevabili in questa fase.

Ambito di applicazione: Componenti ambientali/paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza

- c) Il muro di sottoscarpa in prossimità del semisvincolo sud di altezza circa 7 metri sia suddiviso in due elementi, inframmezzati da vegetazione, conformando una sistemazione a gradoni.

Ambito di applicazione: Componenti ambientali/paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza

- d) I gabbioni del muro in corrispondenza del semisvincolo nord siano rinverditi con idonee essenze vegetali.

Ambito di applicazione: Componenti ambientali/paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza

2) Per gli aspetti archeologici:

- a) I lavori saranno sottoposti alla sorveglianza archeologica in corso d'opera secondo le prescrizioni e le indicazioni di cui al parere endoprocedimentale della SABAP-CAL del 04/11/2022 citato in premessa.

Ambito di applicazione: Componenti ambientali/ beni culturali archeologici


Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

CORSO D'OPERA – Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera;

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza

Si rammenta inoltre che, in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori la Soprintendenza ha facoltà di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e, quindi, di richiedere l'esecuzione di saggi archeologici. Alle verifiche di ottemperanza, si provvederà con oneri a carico del proponente. Resta fermo che qualsiasi variante al progetto in argomento dovrà essere oggetto di nuova valutazione.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Daniele Vadala



Il Responsabile della UOTT n. 2
arch. Isabella Fera



Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it